

**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

Proposta dell'Area "sesta" n° reg. 70 Del 26.09.2013		
--	---	--

**Originale di Ordinanza del Sindaco**

n. <u>112</u> del Registro data <u>02-10-2013</u>	<b>OGGETTO</b>	Obblighi per proprietari e detentori di cani
		<b>NOTE</b>

L'anno duemilatredici il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore \_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco avv. Sebastiano Napoli, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza

## IL SINDACO

**Ritenuto necessario** tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**Considerata** la necessità di salvaguardare l'igiene e il decoro urbano in quanto i cani lasciati incustoditi provocano danni all'ambiente;

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere ) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**Ritenuto necessario** sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Vista** la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 " Istituzione anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo " ;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 12 gennaio 2007;

**Visto** il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Vista** la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale e integrazioni;

**Vista** la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione prevenzione del randagismo"

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ;

**Visto** il D.Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 16 della legge n. 3 del 16 Gennaio 2003;

**Vista** l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

**Considerato** che i proprietari e detentori dei cani sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell' animale e risponde civilmente che penalmente, dei danni causati o lesioni a persone , animali o cose provocati dall'animale stesso;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

## ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

### Art. 1

Il proprietario e/o detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ;
- b) portare sempre con sé una museruola, rigida morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

- e) è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ;
- f) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- g) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq. , ovvero legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori;
- h) è vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi nelle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole ;
- i) è vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore;
- j) è vietato disturbare il vicinato in modo insistente ed inequivocabile con l'abbaiare, guaire, ululare o latrare dei cani.

#### **Art. 2 ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA**

A tutti i possessori di cani residenti nel centro abitato del Comune di Capaci e di tutte le zone rurali del territorio Comunale, d'iscrivere all'anagrafe canina l'animale entro il 3° mese di vita o comunque entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione, mediante l'applicazione del microchip.

#### **Art. 3 ABBONDONO**

Di non abbandonare cani e/o cuccioli sull'intero territorio comunale, di custodirli e governarli nei modi previsti dalla Legge, che regolano il benessere animale senza che gli stessi siano di disturbo alla quietà pubblica e all'igiene dell'ambiente. I trasgressori verranno puniti ai sensi di legge (ipotesi primo comma dell'art.727 c.p.)

#### **Art. 4 SANZIONI**

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza , senza pregiudizio dell'azione penale, comportano una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00. .

**IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA.**

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art.1) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina (art. 2);

Le disposizione di cui all'art. 1 lett. a-b-e non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ;

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e Vigili del Fuoco;

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(magg. Gaetano Fontana)

IL SINDACO  
( avv. Sebastiano Napoli)

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Adriana Manta)

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Adriana Manta)

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
( dott.ssa. Adriana Manta )